

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

n° 4

Oggetto: Modificazioni Statutarie –Preso d'atto -

Il giorno **24/06/2019** alle ore **diciassette e trenta** si è riunito il CONSIGLIO d'AMMINISTRAZIONE,

Sono presenti i Signori Consiglieri:

Davide Arcieri
Giulia Moretti
Chiellini Emiliano

Risultano assenti: **nessuno**

Presiede la seduta il **Presidente Sig. Davide Arcieri** provvede alla verbalizzazione il Direttore Dott. Fabrizio Calastri.

IL CONSIGLIO

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 del 9.11.2018 ad oggetto "Proposta di modificazioni statutarie" con cui si proponeva di modificare la composizione del Consiglio d'Amministrazione portando il numero dei componenti da tre a cinque;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Volterra n. 11 in data 8.3.2019 ad oggetto "*STATUTO AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SANTA CHIARA. APPROVAZIONE MODIFICHE PROPOSTE*", con cui vengono accolte le proposte formulate con il provvedimento di cui al punto precedente;

Ritenuto di dover prendere atto delle modifiche apportate, di esclusiva competenza del comune di Volterra così come stabilito dall'art. 14, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2004, procedendo alla predisposizione dello statuto modificato il cui testo è allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto delle modifiche allo statuto organico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona S. Chiara apportate dal Comune di Volterra con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 8.3.2019, allegando conseguentemente il nuovo testo statuario al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere lo statuto modificato alla Regione Toscana secondo quanto previsto dal medesimo art. 14, comma 3, della citata L.R. 43/04.



STATUTO ORGANICO

dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

"Santa Chiara"

*Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana
n. 178 del 14.10.2005*

*Modificato con delibere del Consiglio Comunale di Volterra n. 19 dell'11.03.2014 e n. 11
dell'8.3.2019.*

TITOLO I - ORIGINI, SCOPO E MEZZI DELL'ENTE

Art. 1 - Origini

E' istituita nel Comune di Volterra l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "S. Chiara". Detto Ente prosegue senza soluzione di continuità l'opera e le attività dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Istituti Ospedalieri e di Ricovero della Città di Volterra – Istituto Santa Chiara" la quale derivava dalla estinzione per fusione delle seguenti Istituzioni:

- Casa di Riposo S. Chiara, già Casa di Riposo "Principe di Piemonte"- eretta in Ente Morale come Ricovero di Mendicità con Decreto Reale del 5.6.1884, la quale trae la sua origine dalle ultime disposizioni del Sig. Giuseppe Viti, contenute nel suo testamento del 12 aprile 1860 rogato Paoletti;
- Frenocomio S. Girolamo, eretto in Ente Morale con decreto reale del 5 giugno 1902;
- Orfanotrofio Ricciarelli, eretto in Ente Morale con Decreto in 11 novembre 1909 che trae origine dalla donazione del Cav. Mario Ricciarelli con testamento olografo del 12 aprile 1885.

Detti Enti avevano costituito con Decreto del Ministero dell'Interno in data 11.4.1955 un raggruppamento di II.PP.A.B. con la denominazione di "Istituti Ospedalieri e di Ricovero della Città di Volterra".

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Chiara" – di seguito denominata "Azienda" - possiede personalità giuridica ed autonomia finanziaria, contabile, organizzativa, negoziale e processuale. Ha sede legale in Volterra, B.go S. Stefano n. 153.

Art. 2 - Scopi

L'Azienda persegue la promozione e la gestione dei servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività sociosanitarie e assistenziali. Ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l'Azienda ha per scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana e di persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio, organizzando servizi specifici anche con valenza riabilitativa, per la promozione della salute del cittadino e per la ricerca di una migliore qualità della vita. L'Azienda risponde in via prioritaria, nell'ambito della programmazione regionale e nazionale, ai bisogni della popolazione del Comune di Volterra e dei comuni dell'Alta Val di Cecina, integrandosi con i servizi socio-sanitari del territorio e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale.

L'Azienda potrà inoltre assumere altre funzioni e la gestione di altri servizi per i quali riceva incarico da uno o più Comuni dell'Alta Val di Cecina o da altri enti.

Art. 3 - Mezzi

L'Azienda per il raggiungimento dei suoi scopi potrà acquistare, alienare e permutare beni immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere, organizzare e promuovere ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali, nel rispetto della normativa vigente.

Le risorse finanziarie e patrimoniali dell'Azienda S. Chiara sono costituite da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà, risultanti dagli inventari e dai pubblici registri immobiliari
- b) rette per il mantenimento degli ospiti presso la residenza
- c) corrispettivi per la prestazione dei servizi
- d) lasciti, donazioni ed acquisizioni derivanti da normative specifiche
- e) sovvenzioni pubbliche
- f) oboli

Art. 4 – Forme associative

L'Azienda S. Chiara attiva un sistema di rapporti con il Comune di Volterra ed altri soggetti pubblici e privati promuovendo e partecipando alle forme associative più idonee al raggiungimento delle finalità dell'Ente. In particolare l'Azienda, nel rispetto delle leggi in materia, può concorrere alla costituzione ovvero partecipare ad associazioni, enti, fondazioni, consorzi e società a capitale pubblico o misto, ove ciò risulti utile al raggiungimento dei propri fini e inerente all'oggetto delle proprie attività.

L'Azienda inoltre partecipa a pieno titolo al procedimento di programmazione delle attività di cui al precedente articolo 2 anche mediante autonome proposte e comunque conformandosi agli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione pubblica dei servizi.

TITOLO II - ORGANI DELL'AZIENDA

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'Azienda:

1. Il Consiglio d'Amministrazione;
2. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
3. Il Collegio dei Revisori dei conti.

CAPO I – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 6 – Composizione e nomina

L'Azienda S. Chiara è amministrata da cinque membri di cui tre nominati dal Comune di Volterra e due scelti congiuntamente dai comuni di Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Castelnuovo Val di Cecina.

Il Consiglio d'Amministrazione dura quanto l'amministrazione del comune dove l'Apsp ha la sede legale. Nella prima riunione elegge al suo interno il Presidente scelto tra i membri designati dal Comune di Volterra. Tanto il Presidente che i consiglieri non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

Art. 7 - Compiti

Il Consiglio d'Amministrazione è organo di direzione politico-istituzionale, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. In particolare adotta i seguenti atti fondamentali:

- bilancio economico-finanziario di previsione e sue variazioni;
- bilancio di esercizio o consuntivo;

- determinazione dell'indirizzo gestionale e amministrativo e controllo sulla gestione operativa di competenza del Direttore;
- approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda e dei regolamenti ad efficacia interna;
- approvazione della dotazione organica dell'Azienda;
- eventuale recepimento dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi aziendali interni;
- dismissione e acquisto di beni immobili;
- Rette e tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dall'Azienda;
- Assunzione di mutui e emissione di prestiti obbligazionari;
- Proposte di modifiche statutarie;
- Costituzione di società e partecipazione ad enti, associazioni e consorzi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 5;
- Nomina i revisori dei conti di propria competenza ai sensi del successivo art. 17;
- Nomina e revoca del Direttore;
- Autorizzazione al Direttore a stare in giudizio;

Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio d'Amministrazione può affidare specifici incarichi o compiti concernenti particolari settori di attività dell'ente al Presidente, o ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio d'Amministrazione promuove, anche attraverso il Comitato di rappresentanza, la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi secondo le modalità previste dal Regolamento interno di organizzazione.

Art. 8 - Funzionamento

Il Consiglio è convocato dal Presidente. Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti all'ordine del giorno, sono recapitati ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore. Il Consiglio può riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di tre consiglieri. A tali richieste il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro sette giorni. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco del comune di Volterra.

Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione sono trasmessi al Direttore, al Comune di Volterra, al Collegio dei Revisori ed ai responsabili dei servizi interni, se invitati.

La trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno è ammessa solo se tutti i Consiglieri presenti sono consenzienti. Il Direttore interviene con parere consultivo verbalizzato, se richiesto, così come sono verbalizzate le motivazioni eventualmente discordanti dal suo parere adottate dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono invitare persone esterne per fornire chiarimenti, pareri, comunicazioni e quant'altro ritenuto utile.

Ciascun consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato.

Tutti i cittadini possono prendere visione dei provvedimenti adottati dal C. d. A. secondo le modalità stabilite dalla legge e da apposito regolamento emanato dall'Azienda.

Art. 9 – Sedute e votazioni

Le votazioni avvengono per appello nominale o a voti segreti se richiesto dal Presidente o da tre Consiglieri. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di argomenti concernenti persone.

A parità di voti palesi prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione possono essere pubbliche in caso di trattazione di argomenti di interesse generale.

Affinché le deliberazioni siano valide occorre la presenza di almeno tre membri compreso il Presidente e la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. I consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge e i loro parenti e affini sino al quarto grado civile.

Art.10 – Processi verbali

Il Processo verbale dell'adunanza viene redatto dal Direttore o da un dipendente suo incaricato con funzioni di segretario e firmato dagli intervenuti. In caso di assenza del Direttore e del Segretario il verbale viene redatto dal Consigliere meno anziano di età.

Art. 11 - Decadenza

Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica.

Previa segnalazione formale del Consiglio d'Amministrazione, la decadenza è pronunciata dall'ente che lo ha nominato e che provvede alla surroga. Il consigliere nominato in sostituzione di altro consigliere decaduto, dimissionario o deceduto, rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il consigliere sostituito.

Art. 12 Indennità

La corresponsione dell'indennità di carica del Presidente e del gettone di presenza dei consiglieri per l'espletamento del loro mandato è demandata ad apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio d'Amministrazione sulla base delle norme vigenti in materia. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione spetta comunque il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'adempimento del mandato.

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 13 – Competenze

Il Presidente:

- a) Convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
- b) Vigila sull'andamento dell'Ente;
- c) Promuove e dirige l'attività del Consiglio d'Amministrazione, cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

- d) Assume la rappresentanza legale dell'Ente;
 - e) Riferisce periodicamente al Sindaco del Comune di Volterra sull'andamento della gestione aziendale e sullo stato di attuazione dei piani aziendali;
 - f) Partecipa, se richiesto, nella definizione di accordi, conferenze di programma e di servizi, istruttorie pubbliche ed altre similari iniziative aventi per oggetto l'esercizio delle attività affidate all'Azienda;
 - g) Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e del volontariato e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Ente;
 - h) Prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti che si rendano strettamente necessari e indispensabili salvo riferirne al Consiglio nella sua prima adunanza. In ogni caso, di tutti i provvedimenti adottati nell'ambito della sua competenza, il Presidente dà notizia al Consiglio nella sua prima adunanza.
 - i) Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.
- Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere espressamente delegato dal Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, il più anziano di età.

CAPO III - COLLEGIO DEI REVISORI O REVISORE UNICO

Art. 14 – Composizione e nomina

Il Collegio dei Revisori dei conti è istituito con le modalità di cui all'art. 21 della Legge Regionale 3 agosto 2004 n. 43.

Il collegio di revisori è composto da tre membri, di cui due nominati dal comune in cui ha sede l'azienda pubblica di servizi alla persona il quale, al momento della nomina, designa anche il Presidente del Collegio, ed uno dal consiglio di amministrazione dell'Azienda. Se il bilancio dell'Azienda è inferiore al valore di euro 2.000.000,00, il comune può nominare un solo revisore.

I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.

Art. 15 - Competenze

I revisori hanno diritto d'accesso a tutti gli uffici e possono esaminare tutta la documentazione amministrativa e contabile dell'Ente.

Il collegio dei revisori, oltre ad esercitare la funzione di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo in sede di consuntivo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione e formula specifici rilievi e proposte tendenti a migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione nella fase di impostazione del bilancio di previsione. Al riguardo può partecipare al Consiglio d'Amministrazione. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento del collegio di revisione.

TITOLO III – GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 16 – Il Direttore

Il Direttore collabora con il Presidente e coordina le attività assistenziali e amministrative. E' responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione e risponde dei risultati

ottenuti.

Il Direttore, salvo quanto previsto in appositi regolamenti:

1. Assume la responsabilità gestionale dell'Azienda.
2. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore compete il trattamento giuridico ed economico disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti del comparto di riferimento dell'Azienda.
3. non può esercitare alcun altro impiego, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda senza autorizzazione espressa da parte del Consiglio di amministrazione.
4. Sovrintende all'attività tecnico-amministrativa relativa alla gestione dell'Azienda e in particolare:
 - a) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione che non siano riservate al Presidente;
 - b) formula proposte al Consiglio di amministrazione;
 - c) sottopone al Consiglio di amministrazione le proposte degli atti di sua competenza, ivi compresa la determinazione dei costi dei servizi e delle prestazioni;
 - d) dirige il personale dell'Azienda, assegnandolo a specifici compiti e adotta, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi, i provvedimenti disciplinari;
 - e) adotta, nel rispetto degli obiettivi e degli standard fissati dal Consiglio d'Amministrazione, i provvedimenti diretti a migliorare l'efficienza delle attività aziendali e l'efficacia dei servizi erogati;
 - f) adotta, ai sensi e nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti, i provvedimenti dell'Azienda ad efficacia esterna che il presente statuto non attribuisce al Consiglio di amministrazione o al suo Presidente;
 - g) presiede le gare di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e le commissioni di selezione del personale,
 - h) provvede alla stipula di contratti e convenzioni;
 - i) ha competenza, diretta o con delega ad altro funzionario, sulle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici nonché a quelle in economia;
 - j) firma gli ordinativi di incasso e pagamento;
 - k) esercita, ai sensi e nelle forme previste dalla legge, le altre funzioni proprie dei dirigenti pubblici che non risultino incompatibili con quelle assegnate agli altri organi dell'Azienda dal presente statuto.
5. Il Direttore, salva la facoltà di cui all'art. 5 della legge n. 241 del 1990, è responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Azienda.

Art. 17 – Gestione economica e finanziaria

La gestione dell'Azienda deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità nel rispetto degli obiettivi e degli standard qualitativi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. La disciplina finanziaria e contabile dell'Azienda é regolata da un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Il Comune di Volterra, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Azienda, esercita il controllo e la vigilanza nei termini stabiliti dalla normativa in materia.

Art. 18 – Gestione del patrimonio

I beni mobili e immobili destinati a pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetti alla disciplina del Codice Civile. I beni immobili destinati a produrre le rendite necessarie al finanziamento dell'attività dell'Azienda sono gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di conservarne l'integrità e di assicurarne la valorizzazione e la massima redditività. I beni immobili possono formare oggetto di alienazione o di costituzione di diritti reali esclusivamente a condizione che i proventi vengano integralmente reinvestiti per la conservazione, l'incremento o la valorizzazione del restante patrimonio mobiliare ed immobiliare. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi secondo le scadenze previste dalla normativa in materia.

Art. 19 - Corrispettivi dei servizi

Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce annualmente i corrispettivi dei servizi forniti dall'Azienda, finalizzati ad assicurare la copertura dei costi, compresi quelli indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti, nella prospettiva del pareggio del bilancio.

Art. 20 – Risorse umane

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica ed è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale di categoria e dal Codice Civile nelle restanti materie. E' oggetto di contrattazione decentrata nelle materie ad essa riservata.

La gestione della dotazione organica, i modi di nomina e i doveri, i diritti, le attribuzioni del personale e le mansioni sono fissati dal regolamento organico del personale e dalle norme nazionali e regionali in materia.

L'Azienda S. Chiara riconosce come interlocutori necessari per tutte le materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, le Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali e presenti nell'Ente, firmatarie degli accordi nazionali.

L'Azienda può avvalersi per il proprio funzionamento di determinate figure professionali non reperibili all'interno dell'Azienda stessa così come può convenzionarsi, qualora lo consentano ragioni di opportunità ed economicità, con organismi del terzo settore e del volontariato sociale.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Modifiche statutarie

Le modifiche dell'art. 6 e dell'art. 12, approvate con deliberazione del consiglio comunale di Volterra n° 19 del 11/03/2014, produrrà la sua efficacia a far data dal prossimo rinnovo degli organi amministrativi territoriali.

Art. 22 - Rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che saranno emanate in materia di assistenza socio-sanitaria dalla Comunità Europea, dallo

Stato, dalla Regione Toscana e dal Comune di Volterra.